

Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2025, n. 43-1167

Alexala - Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria S.c.a.r.l. Assemblea del 29 aprile 2025 in prima convocazione e 28 maggio 2025 in seconda convocazione. Indirizzi al Rappresentante regionale.



Seduta N° 73

Adunanza 26 MAGGIO 2025

Il giorno 26 del mese di maggio duemilaventicinque alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 43-1167/2025/XII

OGGETTO:

Alexala - Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria S.c.a.r.l. Assemblea del 29 aprile 2025 in prima convocazione e 28 maggio 2025 in seconda convocazione. Indirizzi al Rappresentante regionale.

A relazione di: Chiorino

Premesso che:

- la L.R.14/2016 detta disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. In particolare l'art.8 della predetta legge regionale dispone di promuovere la costituzione delle Agenzie Turistiche Locali (ATL) al fine di valorizzare le risorse turistiche locali, favorirne la conoscenza mediante l'attività di informazione e migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti;

- le ATL sono costituite nella forma di società consortile di cui all'art.2615 ter del Codice Civile, hanno capitale prevalentemente pubblico, sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile e svolgono le seguenti attività ai sensi dell'art.9 della predetta legge regionale:

1. raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando e coordinando gli IAT;
2. forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
3. promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
4. contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
5. favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
6. coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
7. promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;

- l'art.11 della predetta legge regionale prevede che le ATL adottino i propri statuti in conformità allo Statuto tipo approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.33-5363 del 17 luglio 2017;
- con D.G.R. n.32-7052 del 14 giugno 2018 è stato fornito indirizzo al rappresentante regionale di approvare in sede assembleare lo Statuto di Alexala - Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria S.c.a.r.l., Statuto poi approvato nell'assemblea del 21 giugno 2018.

Dato atto che la suddetta società, a capitale misto pubblico e privato, è partecipata dalla Regione Piemonte con una quota di partecipazione pari al 37,65% del capitale sociale, in forza della D.G.R. n. 14-711/2025/XII del 13 gennaio 2025.

Preso atto della comunicazione ns.prot. n.15187 del 2 aprile 2025, con la quale è convocata per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 5,00 in prima convocazione e per il giorno 28 maggio 2025 alle ore 10.00 in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci di "Alexala-Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria S.c.a.r.l.", con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione Presidente;
2. Adozione nuovo Statuto della Società con verbalizzazione a cura del Notaio;
3. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Report attività;
5. Obiettivi per l'esercizio 2025, in attuazione della D.G.R. n.32-661/2024/XII del 23.12.2024;
6. Proposta di rinnovo incarico all'attuale Direttore Generale per il triennio 2026-2028, così come previsto dal bando di selezione;
7. Varie ed eventuali.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 2 all'ordine del giorno, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue:

- in data 17 marzo 2025 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la proposta di alcune modifiche al vigente Statuto della società, già approvato con D.G.R. n. 22 – 7079 del 22 giugno 2018, trasmettendone comunicazione al Settore "*Indirizzi e controlli società partecipate*" della Regione Piemonte con nota prot. n. 15191 del 2 aprile 2025 ora agli atti dell'ufficio;

- in particolare:

- con l'inserimento dell'art. 7 *bis* si disciplina la procedura per il trasferimento delle quote, conforme all'art. 2469 del codice civile;

- con la modifica all'art. 12 comma 3 la gratuità dell'incarico di amministratore è abrogata;

- con la nuova formulazione dell'art. 12 comma 3, si prevede la trasmissione dei verbali di assemblea, dei rilievi e delle relazioni dell'organo di controllo alla Regione Piemonte (e agli altri soci che ne fanno richiesta);

- con la modifica all'art. 13 comma 3, lettera c) dello Statuto sociale si attribuisce all'assemblea la competenza a deliberare sul compenso dell'organo amministrativo;

- le modifiche statutarie di cui all'articolo 12 e 13 sono orientate al recepimento dell'art. 29 della Legge regionale 4 aprile 2024, n. 10 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024*", che ha modificato la Legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 abrogandone l'art. 12, comma quinto, il quale prevedeva la gratuità della partecipazione ai consigli di amministrazione delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL);

- le modifiche statutarie appena menzionate rappresentano inoltre l'implementazione di un obiettivo specifico in tale senso, fornito dalla Regione Piemonte alle società operanti nel comparto turistico, ai sensi dell'art. 19 del TUSP, nell'allegato B di cui alla D.G.R. n. 32-661/2024/XII del 23 dicembre 2024;

- le modifiche statutarie sono relative all'inserimento dell'art. 7 *bis*, riferito alle modalità di trasferimento di quote, all'art. 12 comma 3, riferito alla trasmissione dei verbali di assemblea, dei rilievi e delle relazioni dell'organo di controllo alla Regione Piemonte (e agli altri soci che ne fanno richiesta) e all'integrazione dell'articolo 13, comma 3, lettera c) relativo alle competenze

assembleari, per attribuire all'assemblea la determinazione del compenso da riconoscere all'organo amministrativo, come previsto dall'art. 2463 c.c.;

- le modifiche proposte risultano coerenti con gli obiettivi regionali sopra richiamati e con la normativa in materia societaria.

Ritenuto pertanto di esprimersi favorevolmente alle modifiche delle vigenti disposizioni statutarie e al nuovo testo di Statuto sociale conseguente, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n.1), fornendo indirizzo in tal senso al proprio rappresentante che interverrà all'assemblea del 28 maggio 2025.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 3. all'ordine del giorno, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue:

- in data 2 aprile 2025 la Società ha trasmesso al suddetto Settore:

- il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024, redatto e approvato dall'Organo di Amministrazione il 17 marzo 2025 ai sensi dell'art. 18.5 dello statuto sociale. Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata e pertanto non è stato predisposto il Rendiconto finanziario, ai sensi dell'art.2435-bis c.2 del Codice Civile ed è stata omessa la Relazione sulla Gestione, in quanto la Società si è avvalsa della facoltà prevista dall'art.2435-bis c.6 del Codice Civile che prevede che, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata, le società sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione se forniscono nella Nota integrativa le informazioni richieste dall'articolo 2428 del Codice Civile;

- la Relazione del Collegio Sindacale, contenente la Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010 e la Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile;

- la Relazione sul governo societario 2024, redatta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016;

- ai sensi dell'art. 13.3 lett. a) dello stesso statuto sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere in ambito di approvazione del bilancio;

- l'esercizio 2024 chiude con un risultato positivo di euro 1.735,00, mentre il risultato positivo del 2023 era pari a euro 7.873,00;

- il valore della produzione, pari a Euro 1.234.682,00, risulta in aumento rispetto al 2023 per Euro 73.584,00 (+6,3%) dovuto essenzialmente all'incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (+57.943,00). Ciò risulta coerente con le numerose attività di sviluppo e di promozione del territorio intraprese nell'anno, che hanno consentito di mantenere il limite di fatturato previsto dall'art.20 del D.Lgs.175/2016;

- i costi della produzione, pari a Euro 1.210.503,00, risultano in aumento rispetto al 2023 per Euro 77.490,00 (+6,8%) essenzialmente dovuto all'incremento dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (+75.566,00) legato alla progettualità dell'anno, mentre risultano in riduzione i costi per il personale (- 2.883,00);

- la differenza tra valore e costi della produzione (EBIT) è pari a Euro 24.179,00 (era 28.085,00 nel 2023);

- l'attivo circolante, pari a Euro 1.260.019,00, risulta in aumento rispetto al 2023 per Euro 74.507,00 (+6,3%) dovuto all'incremento delle disponibilità liquide (+157.701,00) e alla contestuale riduzione dei crediti (-83.194,00);

- i debiti, pari a Euro 509.503,00, risultano in aumento rispetto al 2023 per Euro 60.638,00 (+13,5%) e comprendono, tra l'altro, debiti finanziari per Euro 208.403,00 e debiti verso fornitori per Euro 217.818,00;

- per quanto riguarda gli indicatori di redditività, il ROS (return on sales, inteso come EBIT/valore produzione) risulta pari all'1,96% (era pari al 2,42% nel 2023), il ROE (return on equity, inteso come risultato d'esercizio/patrimonio netto) risulta pari allo 0,68% (era pari al 3,06% nel 2023), coerentemente con il decremento dell'utile d'esercizio, mentre il ROI (Return on investment, inteso come risultato operativo/capitale investito netto) risulta pari all'1,86% (era pari al 2,32% nel 2023);

- la società ha adottato il "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" (art. 6 c. 2 D. Lgs. 175/2016), con l'individuazione e monitoraggio di indicatori idonei a segnalare

preventivamente la crisi aziendale, dall'esame del quale emerge:

- *“una situazione strutturale di equilibrio patrimoniale”*;
- *“che la leva finanziaria evidenzia la necessità della Società di ricorrere agli istituti di credito per il proprio finanziamento a causa delle tempistiche di incasso dei crediti”*. Anche gli indici di rotazione, finalizzati a calcolare il periodo medio, in giorni, dei crediti nei confronti dei creditori e dei debiti nei confronti dei fornitori, risultano *“condizionati soprattutto alla dilazione dei versamenti delle risorse finanziarie da parte delle Pubbliche Amministrazioni, che richiedono e richiederanno un monitoraggio costante”*;
- che le prospettive della società *“appaiono positive dal punto di vista degli equilibri aziendali; in tal senso non si evidenziano particolari elementi di rischio nei prossimi esercizi. Le grandezze prese in considerazione nell'applicazione del modello di analisi mandamentale saranno in ogni caso oggetto di prossimo programma finalizzato a presidiare il rischio aziendale, ai sensi di quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs.175/2016;*
- che per quanto riguarda la continuità aziendale *“le relazioni redatte dal Collegio Sindacale, ora Sindaco unico, negli ultimi due esercizi non hanno evidenziato dubbi sulla continuità aziendale”*;
- dalla Relazione del Sindaco unico, composta dalla Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dalla Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c., emerge che *“Il Bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2024, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”*. Pertanto, considerando le risultanze dell'attività svolta, non rileva *“motivi ostativi all'approvazione, da parte dei soci, del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, così come redatto dall'organo amministrativo”* ed inoltre *“concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio indicata dall'organo amministrativo in calce alla nota integrativa”*;
- tale proposta consiste nel *“destinare a nuovo l'utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 1.735,00, avendo la riserva legale già raggiunto ampia capienza”* ed è conforme all'art.22.4 dello Statuto vigente che prevede che *“Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo societario consortile, devono essere riportati a nuovo, salva diversa delibera assembleare”*;
- il bilancio di esercizio 2024 e la destinazione del relativo utile possono essere approvati.

Ritenuto, per quanto sopra, per quanto riguarda il punto 3. dell'ordine del giorno, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio di esercizio 2024 ed alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio e di fornire indirizzo in tal senso al proprio rappresentante che interverrà all'assemblea in oggetto.

Dato atto che il punto 4. all'ordine del giorno riveste carattere informativo e non è pertanto oggetto deliberazione assembleare.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 5 dell'ordine del giorno, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue:

- con D.G.R. n. 32-661/2024/XII del 23/12/2024 sono stati individuati i seguenti obiettivi per l'esercizio 2025 da assegnare alla società, in conformità con quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.:
 - 1) Adeguamento Statuto alla modifica dell'art. 12 c.5 della L.R. 11 luglio 2016, n.14 intervenuta con L.R. 4 aprile 2024, n.10, entro il 31.3.2025;
 - 2) Implementazione di progetti in collaborazione con altre ATL o Consorzi turistici piemontesi;
 - 3) Definizione ed attuazione di azioni composite (organizzative, tecniche, contrattuali, gestionali, ecc.) volte alla razionalizzazione e/o alla riduzione dei costi della produzione rispetto all'esercizio 2024;
 - 4) verifica debiti crediti con la Regione e trasmissione asseverazione di cui all'art. 11 comma 6 lettera J del D.Lgs. n. 118/2011 da parte dei revisori dei conti della società alla Regione Piemonte entro i termini richiesti;
- con lettera prot. n.211 del 7.01.2025 lo stesso Settore ha trasmesso ad Alexala Scarl gli obiettivi per l'esercizio 2025, in attuazione della D.G.R. n.32-661/2024/XII del 23/12/2024;

- gli obiettivi 2025 ai sensi dello statuto vigente non sono oggetto di approvazione assembleare. Ritenuto, per quanto sopra, per quanto riguarda il punto 5. dell'ordine del giorno, di richiamare gli obiettivi per l'esercizio 2025 di cui alla D.G.R. n. 32-661/2024/XII del 23/12/2024, già trasmessi ad Alexala Scarl con lettera prot. n. 211 del 7.01.2025 del Settore "Indirizzi e controlli società partecipate" della Direzione della Giunta regionale.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 6 dell'ordine del giorno, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue:

- ai sensi dell'art.13.3 lettera e) dello Statuto vigente sono di competenza dell'Assemblea dei soci *"la nomina e la revoca del Direttore Generale, su proposta dell'organo amministrativo, determinandone il relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma della società"*;

- ai sensi dell'art.19.1 dello stesso Statuto *"Il Direttore Generale è da individuarsi valorizzando le competenze e professionalità interne alla Società, in osservanza al principio di economicità, efficienza ed efficacia attraverso procedure di evidenza pubblica. E' il soggetto che sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Organo di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente"*;

- con D.G.R. n. 29-6759 del 17 aprile 2023 è stato fornito indirizzo al rappresentante regionale di esprimersi favorevolmente, in sede assembleare (assemblea del 27 aprile 2023):

- alla nomina del dott.Marco Lanza quale Direttore Generale di Alexala - Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria S.c.a.r.l., proposto dal Consiglio di Amministrazione a seguito di procedura ad evidenza pubblica e ai sensi dell'art.13.3 lettera e) dello Statuto vigente;

- alla determinazione del relativo compenso annuo lordo onnicomprensivo, pari ad Euro 77.500.00, proposto dal Consiglio di Amministrazione, configurando una parte di tale importo, pari al 30%, quale remunerazione incentivante, legata al conseguimento dei risultati di bilancio conseguiti dalla società, nonché all'implementazione di specifici obiettivi gestionali definiti dal Consiglio di Amministrazione e al suo inquadramento in base al CCNL Dirigenti Commercio;

- ai sensi dell'art. 4 dell'avviso di selezione per la nomina del Direttore Generale del 3 ottobre 2022 *"L'incarico è di tipo esclusivo e a tempo determinato stabilito fino al 31 dicembre 2025, eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi"*;

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con nota ns. prot. n. 22813 del 12 maggio 2025 trasmessa al Settore "Indirizzi e controlli società partecipate" della Direzione della Giunta regionale, considerata la scadenza dell'incarico al 31 dicembre 2025, ha proposto il rinnovo dell'incarico di Direttore Generale del dott. Marco Lanza, con decorrenza 1 gennaio 2026 e scadenza 31/12/2028 con le seguenti motivazioni:

"Il Direttore nel periodo di gestione dell'azienda ha ben coordinato il team di lavoro ripartito nelle unità locali di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Serravalle e Tortona, anche tramite numerose riunioni e la creazione di appositi momenti formativi dedicati al personale dell'agenzia. In questi anni ha inoltre definito il Piano Attività e il budget di previsione sottoponendolo, nei tempi previsti, all'Organo di amministrazione.

Il Direttore ha inoltre sovrinteso alla gestione del bilancio annuale in collaborazione con l'Organo amministrativo e ha adottato le funzioni di RUP, con una decisa azione di aggiornamento delle procedure, in stretta collaborazione con la struttura e avvalendosi di software dedicati.

Il Direttore ha prima avviato e poi implementato gli strumenti di analisi e monitoraggio della situazione turistica territoriale, con la creazione dell'Osservatorio turistico della provincia di Alessandria, in collaborazione con Visit Piemonte. Il Direttore valutate le condizioni e lo stato delle attrattive esistenti, della concorrenza, le esigenze dei turisti reali e potenziali, ha implementato in stretta sinergia con il settore marketing dell'Agenzia, la creazione di prodotti turistici e di nuove

opportunità di sviluppo del settore in provincia, grazie anche a progettazioni mirate e all'attivazione di nuovi linguaggi di comunicazione capaci di dare rilevanza internazionale alla provincia.

Negli anni il Direttore ha svolto un ruolo decisivo nella definizione delle strategie di promozione e sviluppo turistico, di breve e lungo periodo, grazie al coordinamento con la struttura e in pieno accordo con l'Organo di amministrazione.

Negli anni l'azienda ha dato vita a strategie partecipative per la costruzione di un'offerta turistica segmentata basandosi sulle attrattive esistenti; ciò ha dato all'Agenzia una nuova riconoscibilità che ha permesso all'Ente di avere un ruolo rafforzato nel sistema locale, grazie al coinvolgimento gli attori locali e ad una valida mediazione degli interessi.

Questa azione ha permesso di Coordinare l'operato degli stakeholder e degli enti coinvolti nel processo di promozione e comunicazione turistica. Il Direttore ha anche implementato attività di fundraising, per l'Agenzia, andando a intercettare le linee di finanziamento sostenibili per il rafforzamento dell'Ente, questo si è esplicitato in un incremento del fatturato negli anni di gestione. Per tali motivazioni il CdA, approva la proposta di sottoporre all'Assemblea il rinnovo dell'incarico di Direttore Generale del Dottor Marco Lanza con decorrenza 1 gennaio 2026 e scadenza il 31/12/2028”;

- la proposta, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, di rinnovare l'incarico al dott. Marco Lanza, attuale Direttore Generale, con decorrenza dal 1/1/2026 e scadenza al 31/12/2028, alle medesime condizioni economiche già previste nella D.G.R. n.29-6759 del 17 aprile 2023, può essere approvata in quanto sono rispettate le disposizioni contenute nello Statuto vigente e la normativa vigente in materia.

Ritenuto, per quanto sopra, per quanto riguarda il punto 6. dell'ordine del giorno, di esprimersi favorevolmente alla proposta del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2025, ai sensi dell'art.13.3 lettera e) dello Statuto vigente, di rinnovo dell'incarico di Direttore Generale nella persona del dott. Marco Lanza con decorrenza 1 gennaio 2026 e scadenza 31.12.2028 alle medesime condizioni economiche già previste nella D.G.R. n.29-6759 del 17 aprile 2023 e di fornire indirizzo in tal senso al proprio rappresentante che interverrà all'assemblea in oggetto.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria di cui sopra, il presente provvedimento non comporta oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto il bilancio di esercizio 2024 rappresenta gli effetti degli atti gestori già svolti relativi all'esercizio 2024 e il compenso attribuito al Direttore generale è a carico della società.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

- di fornire al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea dei Soci di Alexala - Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria S.c.a.r.l. prevista per il giorno 29 aprile 2025 in prima convocazione e per il giorno 28 maggio 2025 in seconda convocazione, l'indirizzo di:

- sul punto 2 all'ordine del giorno, esprimersi favorevolmente all'approvazione delle modifiche statutarie, di cui al nuovo statuto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);
- sul punto 3 all'ordine del giorno, esprimersi favorevolmente all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 ed alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dal Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui in premessa;
- sul punto 5 all'ordine del giorno, richiamare gli obiettivi per l'esercizio 2025 di cui alla D.G.R. n.32-661/2024/XII del 23/12/2024;

- sul punto 6 all'ordine del giorno, esprimersi favorevolmente alla proposta del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2025, ai sensi dell'art. 13.3 lettera e) dello Statuto vigente, di rinnovo dell'incarico di Direttore Generale del dott. Marco Lanza con decorrenza dal 1/1/2026 e scadenza al 31.12.2028, alle medesime condizioni economiche già previste nella D.G.R. n. 29-6759 del 17 aprile 2023;
- che il presente provvedimento non comporta oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato. La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURP ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-1167-2025-All_1-ALLEGATO_1_MODIFICHE_STATUTARIE_ALEXALA.pdf 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

VERSIONE VIGENTE

STATUTO SOCIALE ATL ALEXALA

ai sensi del D.Lgs 19/8/2016 n. 175 e successive modifiche e della la L.R.11/07/2016 n. 14

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 ATL costituita un'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale (ATL) nella forma di Società Consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615 ter. c.c., denominata "ALEXALA s.c.r.l." (in seguito, per brevità, la "Società").

1.2 La Società opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla lettera h dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

1.3 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.

1.4 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.

Art. 2 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 - SEDE

3.1 La Società ha sede in Alessandria.

3.2 Il trasferimento della sede legale in altro Comune, nonché l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie sono di competenza dell'Assemblea dei soci.

3.3 La sede sociale e le sedi secondarie possono essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Organo amministrativo, il quale è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese.

NUOVA VERSIONE

STATUTO SOCIALE ATL ALEXALA

ai sensi del D.Lgs 19/8/2016 n. 175 e successive modifiche e della L.R.11/07/2016 n. 14

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 ATL costituita un'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale (ATL) nella forma di Società Consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615 ter. c.c., denominata "ALEXALA s.c.r.l." (in seguito, per brevità, la "Società").

1.2 La Società opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla lettera h dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

1.3 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.

1.4 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.

Art. 2 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 - SEDE

3.1 La Società ha sede in Alessandria.

3.2 Il trasferimento della sede legale in altro Comune, nonché l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie sono di competenza dell'Assemblea dei soci.

3.3 La sede sociale e le sedi secondarie possono essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, il quale è abilitato a

3.4 Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) con decisione dell'Organo amministrativo.

Art. 4 - OGGETTO

4.1 La Società ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

4.2 In particolare, svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:

- Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
 - Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
 - Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
 - Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
 - Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
 - Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
 - Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
 - Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
 - Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.
- 4.3 Possono altresì essere svolti dalla Società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci; rispetto all'individuazione ed alla disciplina dei suddetti servizi si rimanda ad apposito

produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese.

3.4 Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) con decisione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - OGGETTO

4.1 La Società ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

4.2 In particolare, svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:

- Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
- Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
- Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
- Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.

Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

4.4 La società dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016.

Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI

5.1 Possono essere soci tutti i soggetti di cui all'art. 13, comma 2 della Legge Regionale dell'11 luglio 2016, n. 14, ferma restando la prevalenza pubblica del capitale della Società, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

5.2 In particolare, possono partecipare alla Società: la Regione Piemonte, le Province del Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e la CCIAA del Piemonte, i Comuni e le relative unioni del Piemonte, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati, i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18 della L.R. 14/2016, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli stabiliti dall'art. 9 della medesima L.R. 14/2016, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti e soggetti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti turistici locali ed allo sviluppo del territorio, gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.

Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

6.1 I soci hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.

6.2 I soci si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi della società, così come individuati dal successivo art. 12 del presente Statuto.

6.3 I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla società le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

4.3 Possono altresì essere svolti dalla Società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci; rispetto all'individuazione ed alla disciplina dei suddetti servizi si rimanda ad apposito Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

4.4 La società dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016.

Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI

5.1 Possono essere soci tutti i soggetti di cui all'art. 13, comma 2 della Legge Regionale dell'11 luglio 2016, n. 14, ferma restando la prevalenza pubblica del capitale della Società, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

5.2 In particolare, possono partecipare alla Società: la Regione Piemonte, le Province del Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e le CCIAA del Piemonte, i Comuni e le relative unioni del Piemonte, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati, i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18 della L.R. 14/2016, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli stabiliti dall'art. 9 della medesima L.R. 14/2016, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti e soggetti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti turistici locali ed allo sviluppo del territorio, gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.

Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

6.1 I soci hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.

6.2 I soci si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi della società, così come individuati dal successivo art. 12 del presente Statuto.

6.3 I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla società le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei

6.4 E' vietato ai soci privati, ove presenti, vendere alla Società servizi o forniture, o svolgere lavori a favore dello stesso, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

7.1 Possono diventare soci tutti quei soggetti dotati dei requisiti di cui al precedente art. 5 che presentino apposita istanza, secondo le modalità individuate dall'Organo di Amministrazione ed adeguatamente pubblicizzate dalla Società, nella sezione appositamente dedicata all'ammissione di nuovi soci.

7.2 Effettuato il controllo relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e degli eventuali ulteriori requisiti chiesti dalla Società, l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove costituito, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti ovvero dall'Amministratore Unico. Va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della Società.

7.3 Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti alla prima Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

7.4 I nuovi soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti ad effettuare il conferimento in denaro, nei termini previsti dalla vigente normativa. L'effettivo conferimento è condizione per l'ammissione alla Società.

7.5 Il conferimento da parte di nuovi soci avviene con aumento del capitale sociale, su proposta all'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

7.6 Almeno ogni triennio, la società consortile pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine consortile sulla base del piano di azione approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.l.g.s. 50/2016.

Art. 8 - RECESSO DEI SOCI

legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

6.4 E' vietato ai soci privati, ove presenti, vendere alla Società servizi o forniture, o svolgere lavori a favore della stessa, se non a seguito di regolare procedura di affidamento disposto nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

7.1 Possono diventare soci tutti quei soggetti dotati dei requisiti di cui al precedente art. 5 che presentino apposita istanza, secondo le modalità individuate dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione ed adeguatamente pubblicizzate dalla Società, nella sezione appositamente dedicata all'ammissione di nuovi soci.

7.2 Effettuato il controllo relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e degli eventuali ulteriori requisiti chiesti dalla Società, l'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti presenti ovvero dall'Amministratore Unico. Va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della Società.

7.3 Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e potranno essere impugnati davanti alla prima Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

7.4 I nuovi soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti ad effettuare il conferimento in denaro, nei termini previsti dalla vigente normativa. L'effettivo conferimento è condizione per l'ammissione alla Società.

7.5 Il conferimento da parte di nuovi soci avviene con aumento del capitale sociale, su proposta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

7.6 Almeno ogni triennio, la società consortile pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine consortile sulla base del piano di azione approvato dall'Assemblea, nel rispetto del D. lgs. n. 175/2016 e dei principi di pubblicità, trasparenza e

8.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

8.2 Il recesso, nei casi stabiliti dalla legge, è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2473 Codice Civile.

8.3 Salvo i casi di recesso previsti dalla legge di cui al punto precedente, ogni socio può recedere dalla Società mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'**Organo** di Amministrazione; tale diritto deve essere esercitato 180 giorni prima della chiusura dell'esercizio e diventa efficace dal **chiusura dell'esercizio sociale in corso**.

8.4 La comunicazione di recesso non libera il socio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale in corso.

8.5 Il socio che recede ha diritto al rimborso della sua quota al valore nominale.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI

9.1 Oltre che nel caso indicato dall'articolo 2466 del Codice Civile, costituiscono giusta causa di esclusione ex articolo 2473 bis del Codice Civile:

- a) il fallimento, l'interdizione o l'inabilitazione o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - b) la scomparsa, la dichiarazione di assenza, l'impedimento o comunque il mancato esercizio dei diritti sociali per almeno due esercizi sociali;
 - c) il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti;
 - d) l'**applicazione di procedurę concorsuale al socio**;
 - e) la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente art. 5 dello Statuto.
- 9.2 Le proposte di esclusione sono deliberate dall'**Organo** di Amministrazione e approvate dall'Assemblea dei soci.
- 9.3 Le deliberazioni di esclusione sono notificate ai soggetti interessati.

non discriminazione non verificandosi la predetta condizione, la quota offerta sarà nuovamente soggetta ai vincoli del presente articolo.

ART. 7-BIS - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE PER ATTO TRA VIVI

7-bis.1 Ai fini del presente articolo, per trasferimento della quota di partecipazione si intende qualsiasi negozio giuridico di alienazione, nella più ampia accezione del termine, in forza del quale si consegue il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, o nuda proprietà, o usufrutto sulle quote di partecipazione o su parti di esse.

7-bis.2 Le quote sono nominative e trasferibili unicamente ai soggetti dotati dei requisiti di cui al precedente art. 5; va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della Società.

7-bis.3 Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà darne avviso scritto, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, indicando il nome dell'acquirente, i termini e le condizioni.

7-bis.4 Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, l'Organo di Amministrazione, verificati i requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto, dovrà deliberare l'autorizzazione alla cessione con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti.

7-bis.5 Nel caso in cui l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione non autorizzi la cessione, il socio cedente avrà diritto a esercitare il diritto di recesso come previsto dal successivo art. 8 del presente Statuto.

7bis.6 Il trasferimento della quota dovrà essere perfezionato entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare la cessione; non verificandosi la predetta condizione, la quota offerta sarà nuovamente soggetta ai vincoli del presente articolo.

7-bis.7 Il trasferimento che intervenga in violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'inefficacia del medesimo nei confronti della società e degli altri soci; l'acquirente non è, pertanto, iscritto nel Registro delle imprese e non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti.

7-bis.8 Il prezzo della quota oggetto di trasferimento è sempre pari al valore nominale.

Art. 8 - RECESSO DEI SOCI

8.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

8.2 Il recesso, nei casi stabiliti dalla legge, è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2473 Codice Civile.

8.3 Salvo i casi di recesso previsti dalla legge di cui al punto precedente, ogni socio può recedere dalla Società mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione; tale diritto deve essere esercitato 180 giorni prima della chiusura dell'esercizio e diventa efficace dal primo giorno dell'esercizio successivo alla data del recesso.

8.4 La comunicazione di recesso non libera il socio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale in corso.

8.5 Il socio che recede ha diritto al rimborso della sua quota al valore nominale.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI

9.1 Oltre che nel caso indicato dall'articolo 2466 del Codice Civile, costituiscono giusta causa di esclusione del socio ex articolo 2473-bis del Codice Civile:

a) il fallimento, l'interdizione o l'inabilitazione o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

b) la scomparsa, la dichiarazione di assenza, l'impedimento o comunque il mancato esercizio dei diritti sociali per almeno due esercizi sociali;

c) il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dagli regolamenti;

d) l'apertura di procedure di insolvenza;

e) la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente art. 5 dello Statuto.

9.2 Le proposte di esclusione sono deliberate dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione e approvate dall'Assemblea dei soci.

9.3 Le deliberazioni di esclusione sono notificate ai soggetti interessati.

Art. 10 - CAPITALE SOCIALE

10.1 Il capitale sociale è di euro 46.586,49 (quarantaseimilacinquecentottantasei/49) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge;

10.2 Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio;

10.3 Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative assicurando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

10.4 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge. Non può essere deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale.

10.5 L'assemblea può stabilire che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481-bis del codice civile, se il capitale sociale non è integralmente sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Art. 10 - CAPITALE SOCIALE

10.1 Il capitale sociale è di euro 46.586,49 (quarantaseimilacinquecentottantasei/49) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge;

10.2 Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio;

10.3 Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative assicurando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

10.4 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge. Non può essere deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale.

10.5 L'assemblea può stabilire che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481-bis del codice civile, se il capitale sociale non è integralmente sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

10.6 Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto disposto dal codice civile in materia.

Art. 11 - CONTRIBUTI DEI SOCI E PARTECIPAZIONI

11.1 I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici - in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

11.2 I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato per 7 (sette).

11.3 Le somme di cui al comma 1 versate dai soci stessi non devono essere restituite dalla Società e quindi non saranno fruttifere di interessi.

11.4 La società finanzia inoltre la propria attività tramite:

- le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge e dal presente Statuto;
- i contributi di liberalità;
- le sponsorizzazioni.

Art. 12 - ORGANI

12.1 Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. l'Organo di Amministrazione
- c. l'Organo di Controllo

12.2 ~~È~~ vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

~~12.3 La partecipazione all'Organo di Amministrazione è a titolo gratuito.~~

12.4 ~~È~~ vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

12.5 ~~È~~ altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.

~~12.6 I verbali di tutte le Assemblee della Società, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo, devono essere immediatamente trasmessi alla Regione Piemonte e ai soci che ne fanno richiesta.~~

~~Art.~~ 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

10.6 Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto disposto dal codice civile in materia.

Art. 11 - CONTRIBUTI DEI SOCI E PARTECIPAZIONI

11.1 I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici - in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

11.2 I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato per 7 (sette).

11.3 Le somme di cui al comma 1 versate dai soci stessi non devono essere restituite dalla Società e quindi non saranno fruttifere di interessi.

11.4 La società finanzia inoltre la propria attività tramite:

- le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge e dal presente Statuto;
- i contributi di liberalità;
- le sponsorizzazioni.

Art. 12 - ORGANI

12.1 Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. l'Organo di Amministrazione
- c. l'Organo di Controllo

12.2 ~~È~~ vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

13.1 Le decisioni dei Soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

13.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

13.3 Sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere nell'ambito delle seguenti materie:

a. approvazione del bilancio, del piano delle attività e delle linee guida della Società;

b. approvazione del budget di previsione annuale e pluriennale;

c. nomina e revoca dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in caso di Consiglio di Amministrazione;

d. nomina e revoca del Revisore Unico, su designazione della Regione, ovvero dei componenti del Collegio dei revisori, di cui il Presidente designato dalla Regione Piemonte, determinandone il relativo compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente;

e. nomina e revoca del Direttore Generale, su proposta dell'organo Amministrativo, determinandone il relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma della società;

f. modifiche al presente Statuto;

g. scioglimento della Società, nomina del o dei liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme residue;

h. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;

i. approvazione del Regolamento Interno relativo al funzionamento della Società consortile;

j. deliberazione dei contributi ordinari e straordinari annuali dei soci

k. deliberazione sulle responsabilità dell'Amministratore Unico o degli amministratori nonché dell'Organo di Controllo

12. ~~Il verbale di tutte le Assemblee dei Soci, le relazioni e gli eventuali relatori dell'Organo di Controllo devono essere trasmessi alla Regione Piemonte e ai soci che ne fanno richiesta.~~

12.4 ~~È vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.~~

12.5 ~~È altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.~~

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 Le decisioni dei Soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

13.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

13.3 Sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere nell'ambito delle seguenti materie:

a. approvazione del bilancio, del piano delle attività e delle linee guida della Società;

b. approvazione del budget di previsione annuale e pluriennale;

c. nomina e revoca dell'Amministratore Unico o dei componenti dell'Organo di Amministrazione tra i quali il Presidente, determinandone il relativo compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente;

d. nomina e revoca del Revisore Unico, su designazione della Regione, ovvero dei componenti del Collegio dei revisori, di cui il Presidente designato dalla Regione Piemonte, determinandone il relativo compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente;

e. nomina e revoca del Direttore Generale, su proposta dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, determinandone il relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma della società;

f. modifiche al presente Statuto;

1. deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Art. 14 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

14.2 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

14.3 Ogni socio, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare mediante delega scritta. Nessun socio può presentare più di 5 (cinque) deleghe.

14.4 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta o posta elettronica certificata, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, spedita ad ogni socio almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione della stessa, contenente l'indicazione del giorno del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale indicazione della seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco e la documentazione delle materie oggetto dell'Assemblea.

14.5 L'Assemblea è obbligatoriamente convocata per l'approvazione del bilancio; essa è altresì convocata:

- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ove costituito o, comunque, dell'Amministratore Unico;

- su richiesta dell'Organo di controllo;

- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

14.6 Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i soci.

14.7 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario dell'adunanza, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità

g. scioglimento della Società, nomina del o dei liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme residue;

h. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;

i. approvazione dell'eventuale Regolamento Interno relativo al funzionamento della Società consortile;

j. deliberazione dei contributi ordinari e straordinari annuali dei soci;

k. deliberazione sulle responsabilità dell'Amministratore Unico o degli amministratori nonché dell'Organo di Controllo;

l. deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Art. 14 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

14.2 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

14.3 Ogni socio, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare mediante delega scritta. Nessun socio può presentare più di 5 (cinque) deleghe.

14.4 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta o posta elettronica certificata, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, spedita ad ogni socio almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione della stessa, contenente l'indicazione del giorno del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale indicazione della seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco e la documentazione delle materie oggetto dell'Assemblea.

14.5 L'Assemblea è obbligatoriamente convocata per l'approvazione del bilancio; essa è altresì convocata:

e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente e il segretario, se nominato.

Art. 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.

15.2 L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale:

- a) nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2, n. 4 e n. 5 del Codice Civile;
- b) le modifiche dello statuto;
- c) l'aumento e la riduzione del capitale sociale;
- d) l'approvazione e l'eventuale modifica del Regolamento di cui all'articolo 13 punto i;
- e) la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società;
- f) la nomina dei liquidatori e i loro poteri

Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che può essere anche non socio.

- su richiesta della maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione, ove costituito o, comunque, dell'Amministratore Unico;

- su richiesta dell'Organo di Controllo;

- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

14.6 Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i soci.

14.7 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario dell'adunanza, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente e il segretario, se nominato.

Art. 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.

15.2 L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale:

- a) nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2, n. 4 e n. 5 del Codice Civile;
- b) le modifiche dello statuto;

16.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri **qualora ricorrono i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea**. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte.

17.2 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società e la sua carica non può essere rivestita per **più di due mandati consecutivi**.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio.

17.4 Fermo quanto previsto dall'art. 17.2, l'Amministratore Unico o gli amministratori sono rieleggibili.

17.5 Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

17.6 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

17.7 L'Amministratore Unico o gli amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.8 L'amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, **ove istituito** e, comunque, all'Organo di controllo. La rinuncia ha effetto immediato.

c) l'aumento e la riduzione del capitale sociale;

d) l'approvazione e l'eventuale modifica del Regolamento di cui all'articolo 13.3 **lettera i**;

e) la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società;

f) la nomina dei liquidatori e i loro poteri!

Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che può essere anche non socio.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri nominati dall'Assemblea. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte. **Le modalità di candidatura saranno disciplinate da apposito Regolamento, redatto e approvato dall'organo di Amministrazione.**

17.2 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società e la sua carica non può essere rivestita per un numero di mandati **superiore a quello previsto dalla legge**.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio.

17.4 Fermo quanto previsto dall'art. 17.2, l'Amministratore Unico o gli amministratori sono rieleggibili.

17.9 Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o altra causa, i rimanenti devono convocare l'Assemblea per la loro sostituzione.

17.10 Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere interamente rinnovato.

17.11 Qualora si determini la fattispecie di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica in prorogatio al massimo per 90 giorni per l'ordinaria amministrazione e per la formale convocazione dell'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

17.12 In caso di dimissioni o cessazione, per qualsiasi altra causa, dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata con urgenza dall'Organo di controllo il quale compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

18.2 L'Assemblea dei Soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza.

18.3 L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea dei Soci. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore o del Consiglio di Amministrazione.

18.4 Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

18.5 Spetta in particolare all'Organo di Amministrazione:

17.5 Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

17.6 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

17.7 L'Amministratore Unico o gli amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.8 L'amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione e, comunque, all'Organo di controllo. La rinuncia ha effetto immediato.

17.9 Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o altra causa, i rimanenti devono convocare l'Assemblea per la loro sostituzione.

17.10 Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere interamente rinnovato.

17.11 Qualora si determini la fattispecie di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica in prorogatio al massimo per 90 giorni per l'ordinaria amministrazione e per la formale convocazione dell'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

17.12 In caso di dimissioni o cessazione, per qualsiasi altra causa, dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata con urgenza dall'Organo di controllo il quale compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

- a. la redazione del progetto del budget e del bilancio ed il piano delle attività;
- b. la delibera in merito alle domande di ammissione alla Società e sulle proposte di esclusione;
- c. l'approvazione di Regolamenti Interni, sulle materie di sua competenza;
- d. la proposta di nomina e la revoca del Direttore Generale e del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente il suo inquadramento nell'organigramma della società. La proposta viene effettuata all'Assemblea dei soci dall'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;
- e. la stipulazione dei contratti inerenti all'attività della società;
- f. l'assunzione dei provvedimenti di carattere generale relativi al personale e all'assetto organizzativo della società;
- g. la delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni che vedano parte la Società;
- h. la delibera circa l'adesione della società ad altri organismi;
- i. la proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.;
- j. il compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate ad altri Organi.

Art. 19 - FUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

- 19.1 Il Direttore Generale è da individuarsi valorizzando le competenze e professionalità interne alla società, in osservanza al principio di economicità, efficienza ed efficacia attraverso procedure di evidenza pubblica, è il soggetto che sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Organo di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di
- 18.1 All'Organo di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.
- 18.2 L'Assemblea dei Soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo di Amministrazione e quali atti riservare alla propria competenza.
- 18.3 L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea dei Soci. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore Unico del Consiglio di Amministrazione.
- 18.4 Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.
- 18.5 Spetta in particolare all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione:
- a. la redazione del progetto del budget e del bilancio ed il piano delle attività;
- b. la delibera in merito alle domande di ammissione alla Società e sulle proposte di esclusione;
- c. l'approvazione di Regolamenti Interni, sulle materie di sua competenza;
- d. la proposta di nomina e la revoca del Direttore Generale e del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente il suo inquadramento nell'organigramma della società. La proposta viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei soci dall'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;
- e. la stipulazione dei contratti inerenti all'attività della società;
- f. l'assunzione dei provvedimenti di carattere generale relativi al personale e all'assetto organizzativo della società;
- g. la delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni che vedano parte la Società;

obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

19.2 L'Organo di Amministrazione attua lo scopo e la mission della Società avvalendosi delle competenze del Direttore Generale.

19.3 ~~Il~~ Regolamento interno di cui all'art. 13, lettera l), disciplina più specificatamente le mansioni tecniche esecutive di competenza del Direttore Generale ed il controllo sull'operato del Direttore Generale da parte l'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

19.4 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della società.

Art. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere convocato mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, da inviarsi a cura del Presidente, o esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Consigliere anziano controfirmata da almeno un altro consigliere, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattrore.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, viene convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

20.3 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore eletto dagli intervenuti. Il segretario è nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.

20.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

20.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

h. la delibera circa l'adesione della società ad altri organismi;
i. la proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.;

j. il compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate ad altri Organi.

Art. 19 - FUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

19.1 Il Direttore Generale è da individuarsi valorizzando le competenze e professionalità interne alla società, in osservanza al principio di economicità, efficienza ed efficacia attraverso procedure di evidenza pubblica, è il soggetto che sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

19.2 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione attua lo scopo e la mission della Società avvalendosi delle competenze del Direttore Generale.

19.3 È rimandata ad un eventuale Regolamento interno ~~la~~ disciplina più specificata delle mansioni tecniche esecutive di competenza del Direttore Generale ed il controllo sull'operato del Direttore Generale da parte dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

19.4 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della società.

Art. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere convocato mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della

20.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 21 - PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'assunzione del personale è disciplinata da apposito Regolamento interno della Società adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 ed approvato dall'Organo di Amministrazione.

Art. 22 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

22.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere redatto ai sensi dell'art. 2478 bis del Codice Civile.

22.3 Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

22.4 Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo societario consortile, devono essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.

22.5 Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci.

ricezione, da inviarsi a cura del Presidente, o esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Consigliere anziano controfirmata da almeno un altro consigliere, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattrore.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, viene convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

20.3 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore eletto dagli intervenuti. Il segretario è nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.

20.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

20.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

20.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 21 - PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'assunzione del personale è disciplinata da apposito Regolamento interno della Società adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2 del

22.6 Il bilancio e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la Relazione sulla Gestione, unitamente a quella dell'Organo di Controllo, devono restare depositati presso la sede della società consortile a disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono la decisione dei soci e fintantoché il bilancio non sia stato regolarmente approvato. In ogni caso, il bilancio e gli altri documenti contabili devono essere trasmessi via PEC tassativamente ai soci pubblici entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Art. 23 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1 L'Assemblea provvede alla nomina di un revisore unico oppure un Collegio dei revisori e del Presidente del medesimo Organo composto di tre revisori effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due revisori supplenti. L'Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio. 23.2 L'Organo di Controllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

23.3 All'Organo di Controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 Codice Civile.

23.4 L'Organo di Controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 175/2016.

23.5 L'Organo di Controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis Codice Civile. Esso inoltre assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

23.6 La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo, che deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

23.7 La riunione può tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

D.Lgs. 175/2016 ed approvato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

22.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere redatto ai sensi dell'art. 2478 bis del Codice Civile.

22.3 Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

22.4 Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo societario consortile, devono essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.

22.5 Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci.

22.6 Il bilancio e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la Relazione sulla Gestione, unitamente a quella dell'Organo di Controllo, devono restare depositati presso la sede della società consortile a disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono la decisione dei soci e fintantoché il bilancio non sia stato regolarmente approvato. In ogni caso, il bilancio e gli altri documenti contabili devono essere trasmessi via PEC tassativamente ai soci pubblici entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Art. 23 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1 L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo monocratico, ovvero collegiale; in questa seconda ipotesi nomina, oltre al Presidente ed ai due membri effettivi, anche i due supplenti.

23.8 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un revisore inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

23.9 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il revisore unico o il Presidente del Collegio dei revisori.

Art. 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

24.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili e nel rispetto dei diritti di tutti i soci.

24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. Codice Civile.

Art. 25 - LIBRI SOCIALI

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili vale quanto prescritto dall'art. 2478 del Codice Civile.

Art. 26 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

26.1 Devono essere inviate a tutti i soci che ne facciano richiesta copie del budget e del bilancio.

26.2 I soci hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna della Società.

Art. 27 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

L'Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio.

23.2 L'Organo di Controllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

23.3 All'Organo di Controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 Codice Civile.

23.4 L'Organo di Controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 175/2016.

23.5 L'Organo di Controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409-bis Codice Civile. Esso inoltre assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

23.6 La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo, che deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

23.7 La riunione può tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

23.8 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un revisore inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

23.9 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Sindaco Unico o il Presidente del Collegio sindacale.

Art. 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

24.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale

Art. 28 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

L'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi speciali vigenti in materia di società consortile a responsabilità limitata e di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili;

attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili e nel rispetto dei diritti di tutti i soci.

24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. Codice Civile.

Art. 25 - LIBRI SOCIALI

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili vale quanto prescritto dall'art. 2478 del Codice Civile.

Art. 26 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

26.1 Devono essere inviate a tutti i soci che ne facciano richiesta copie del budget e del bilancio.

26.2 I soci hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna della Società.

Art. 27 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

Art. 28 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi speciali vigenti in materia di società consortile a responsabilità limitata e di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

